

L'ACCORDO ALDROVANDI-ALBERONI: EQUILIBRI EUROPEI, CONFESIONALITÀ DELLO STATO E RUOLO DELLA CHIESA

EL ACUERDO ALDROVANDI-ALBERONI: EQUILIBRIOS EUROPEOS, CONFESIONALIDAD DEL ESTADO Y PAPEL DE LA IGLESIA

THE ALDROVANDI-ALBERONI AGREEMENT: EUROPEAN BALANCES, CONFESIONALISM OF THE STATE AND ROLE OF THE CHURCH

Filippo Maria Troiani¹

Recibido: 17/10/2024 · Aceptado: 12/05/2025
DOI: <https://doi.org/10.5944/etfiv.38.2025.3019>

Riassunto

Il saggio ripercorre la genesi dell'accordo Aldrovandi-Alberoni. Frutto di una complessa negoziazione portata avanti nel corso di un quadriennio, la stipula del trattato si intreccia con le vicende politiche-diplomatiche che coinvolgono la Spagna, la Francia e la Sede apostolica nel primo ventennio del Diciottesimo secolo. Alimentato in parte dal dibattito culturale sviluppatosi nei decenni precedenti, il testo è un primo tentativo organico di regolamentare i conflitti giurisdizionali sorti a partire dalla prima metà del Secolo XVII e aggravatesi con lo scontro dinastico e la chiusura del tribunale della nunziatura nel 1709. Ricostruendo le vicende che portano alla stipula del trattato, si evidenzierà come esso sia intimamente legato al quadro di conflitti ed alleanze che si vengono a creare in Europa nel contesto del fragile equilibrio disegnato dai trattati di Utrecht, e alla ricerca di un nuovo ruolo per la Spagna nel contesto delle monarchie continentali.

Parole chiave

Aldrovandi; Alberoni; Diplomazia; Spagna; Sede apostolica

1. Università degli Studi di Perugia; filippo.troiani@unipg.it.

Le tesi contenute nel presente saggio sono state esposte al Convegno *Stranieri nel Settecento; immagini, relazioni e conflitti*, dalla Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, Bari, 23-25 maggio 2024.



Resumen

Este artículo recorre la génesis del acuerdo Aldrovandi-Alberoni. Fruto de una compleja negociación llevada a cabo durante un cuatrienio, la firma del tratado se entrelaza con los acontecimientos político-diplomáticos que involucran a España, Francia y la Sede apostólica en el primer decenio del siglo XVIII. Alimentado en parte por el debate cultural que se desarrolló en las décadas anteriores, el texto es un primer intento orgánico de regular los conflictos jurisdiccionales surgidos a partir de la primera mitad del siglo XVII y agravados por el enfrentamiento dinástico y el cierre del tribunal de la nunciatura en 1709. Al reconstruir los acontecimientos que conducen a la firma del tratado, se pondrá de manifiesto cómo éste está íntimamente ligado al marco de conflictos y alianzas que se van creando en Europa en el contexto del frágil equilibrio dibujado por los tratados de Utrecht, y en busca de un nuevo papel para España en el contexto de las monarquías continentales.

Palabras clave

Aldrovandi; Alberoni; Diplomacia; España; Sede apostólica

Abstract

This article retraces the genesis of the Aldrovandi-Alberoni agreement. As a result of a complex negotiation carried out for four years, the signing of the treaty is intertwined with political and diplomatic events involving Spain, France and the Apostolic See in the first decade of the eighteenth century. Partly informed by the cultural debate that developed in previous decades, the text is a first organic attempt to regulate jurisdictional conflicts arising from the first half of the seventeenth century and aggravated by the dynastic confrontation and the closure of the nunciature court in 1709. By reconstructing the events leading up to the signing of the treaty, it will become clear how closely linked it is to the framework of conflicts and alliances that are being created in Europe against the background of the fragile balance drawn by the Utrecht treaties, and the search a new role for Spain in the context of continental monarchies.

Keywords

Aldrovandi; Alberoni; Diplomacy; Spain; Apostolic See

LA GENESI DELL'ACCORDO ALDROVANDI-ALBERONI, frutto di una complessa negoziazione portata avanti nel corso di un quadriennio, si intreccia con le vicende politiche-diplomatiche che coinvolgono la Spagna, la Francia e la Sede apostolica nel primo ventennio del Diciottesimo secolo. Alimentato in parte dal dibattito culturale sviluppatosi nei decenni precedenti², il testo è un primo tentativo organico di regolamentare i conflitti giurisdizionali sorti a partire dalla prima metà del Secolo XVII e aggravatesi con lo scontro dinastico e la chiusura del tribunale della nunziatura nel 1709³. Il saggio, ripercorrendo le vicende che portano alla stipula del trattato, evidenzierà come esso sia intimamente legato al quadro di conflitti ed alleanze che si vengono a creare in Europa nel contesto disegnato dai trattati di Utrecht⁴, rimarcando inoltre come la graduale «evaporación del concepto 'Monarquía católica'»⁵, come la definisce José Martínez Millán, e la ricerca di una nuova identità nazionale, porti gli interessi del sovrano a convergere sempre più con quelli dello Stato e lo spinga «a avanzar en la práctica para concentrar en su persona los instrumentos para ejercer el máximo control sobre la sociedad»⁶.

Del resto, come sottolineato da José María Iñurritegui tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo per la Spagna «[...] pareció consumarse la inquietante profecía formulada algunas décadas antes por Francisco de Quevedo 'Y es más fácil, oh España, en muchos modos, que lo que a todos les quitaste sola, te puedan a ti sola quitar todos'»⁷. Il senso profondo espresso nella «Advertencia a España», altro non è se non la sottolineatura di quello che sarebbe stato un sempre maggiore intervento delle potenze europee nella sovranità della Spagna a partire dai cosiddetti «Tratados de reparto» che attraverso una successione di testi giuridici che si sovrappongono e si annullano vicendevolmente, mantengono un'unica costante «[...] la potestad que se arrogaban sus firmantes para disponer el orden sucesorio monárquico y para determinar, sin ninguna atadura jurídica, el destino de las diferentes piezas del complejo entramado territorial hispano»⁸.

Senza dimenticare poi, come ci ricorda Guido Guazza che,

«[...] la ricerca dell'equilibrio nel corso della seconda metà del Seicento era stata determinata principalmente dalla preoccupazione di salvaguardare il rapporto di potenza tra Francia e Spagna [...]. La morte senza eredi, proprio ai primi del secolo di Carlo II di Spagna,

2. Sul tema si veda Napoli, (2008):439-523. González Fuertes, Amador, 2002. Aldea Vaquero, 1961.

3. La chiusura del Tribunale della nunziatura di Madrid fu una diretta conseguenza del riconoscimento di Carlo d'Asburgo come sovrano spagnolo. Essa però non fu l'unico effetto negativo sulla Chiesa romana del conflitto dinastico in corso. Nel 1708 il perdurare dell'incertezza del pontefice nel riconoscere la successione del ramo asburgico, provoca l'occupazione delle truppe austriache di Napoli e del milanese, con la conseguente confisca delle rendite dei benefici ecclesiastici ancora vacanti. Sul versante Borbonico, come contraccolpo della dichiarazione in favore di Carlo d'Asburgo, Filippo V interromperà le relazioni diplomatiche con Roma e ordinerà a sua volta il sequestro delle rendite ecclesiastiche in terra iberica. Si veda Andretta, (2000): 405-420. Tabacchi, (2003): 223-243.

4. Sugli scenari europei disegnato dai trattati di Utrecht si veda Ieva, 2016. Sallés Vilaseca, 2019: 139-150.

5. Martínez Millán, 2016: 41-57.

6. Pardo Prieto, 2004: 105.

7. Iñurritegui, 2016: 13-25.

8. *Ibid.* 13

rendendo disponibili i possessi della Corona cattolica, dà l'avvio ad una più complessa vicenda dell'equilibrio europeo»⁹.

Nell'evoluzione che caratterizza il panorama politico internazionale nella prima metà del XVIII secolo, infatti, il concetto di «equilibrio» assume molteplici aspetti; dapprima diviene «la maxime fondamentale pour le repos universel», per usare le parole di Vittorio Amedeo II; successivamente lo strumento che le grandi potenze utilizzano per prevalere sui piccoli stati; in fine una generica formula politica che può racchiudere in sé ambizioni ed interessi tra i più vari.

In questo contesto il cambio dinastico in Spagna finisce per rappresentare di fatto una delle chiavi di lettura della nuova stagione nei rapporti tra Spagna e Sede apostolica¹⁰ e il contesto nel quale prende forma il trattato Aldrovandi-Alberoni.

In primo piano nelle preoccupazioni dei diplomatici, come ci ricorda Georges Livet¹¹, il tema dei problemi di successione, attraversa del resto la prima metà del secolo fino ad Aquisgrana, assumendo in ogni differente circostanza, una connotazione sempre più marcata di strumento per la stabilizzazione degli equilibri europei¹².

Una stretta correlazione si viene poi sempre più ad intrecciare tra le vicende di politica estera e quelle di politica interna; «per i sovrani dell'epoca la guerra e la diplomazia costituivano il nocciolo e l'essenza del loro *métier de roi*», come ci ricorda Paolo Alatri¹³.

È ciò che sembra essere accaduto nella complessa trattativa che porta all'accordo del 1717 che non è possibile immaginare se non nel contesto dei rapporti tra Francia e Spagna nell'Europa della prima metà del secolo XVIII.

Nonostante il nuovo sistema degli stati europei disegnato con la pace di Ryswyck del 1697 rappresentasse una soluzione di compromesso che rispecchiava a pieno l'andamento del conflitto, esso come sottolinea Basilio Cialdea¹⁴, «fu la manifestazione indubbia di una maturazione delle relazioni internazionali che si svelerà poi compiutamente nella pace di Utrecht (1713)», che nel complesso insieme dei suoi trattati bilaterali, ridisegna, secondo la tesi di Elisa Mongiano, «[...] seppur in modo non sempre duraturo, la geografia politica di una parte significativa dell'Europa del tempo»¹⁵.

Con una tale premessa la successione spagnola che si apre agli inizi del secolo viene ad assumere un significato particolare; seppur in un contesto nel quale la politica di legittimità dinastica conserva ancora una sua forza, l'avvicendamento al trono iberico dovrà necessariamente rispondere anche a criteri di interesse generale e non andare ad intaccare un quadro internazionale ormai dominato dagli interessi delle potenze marittime.

9. Quazza, 1966: 1188-1197.

10. Sulla politica della sede apostolica durante la guerra di successione spagnola si veda Martín, 2011.

11. Livet, (1973): 97-109.

12. Alatri, 1990: 5-19.

13. *Ibid.* 29.

14. Cialdea, (1968): 471-526.

15. Mongiano, 2016: 75-89, in particolare 75.

Del resto, già nel 1693, il re di Francia ammise la propria rinuncia alla porzione spagnola dei Paesi Bassi, accettandone l'assegnazione all'elettore di Baviera, che ne avrebbe fatto uno stato-cuscinetto destinato a garantire la sicurezza olandese ed inglese¹⁶.

Una simile soluzione, pur seguendo in parte le regole dinastiche, visto che il principe bavarese era inserito nella linea successoria spagnola, risponde in primo luogo al principio che sarà enunciato nella pace di Ryswyck¹⁷.

In quella stessa circostanza, tuttavia, le autorità imperiali non riuscirono a porre basi negoziali solide per una risoluzione preventiva della questione iberica, nonostante il riconoscimento del diritto di successione ottenuto dagli alleati.

Di questo pensò di profittare il sovrano francese che, visto ridimensionato il proprio ruolo sullo scacchiere europeo, non volle tuttavia rinunciare allo storico «duello con gli Asburgo d'Austria» aprendo di fatto la strada all'ingresso a pieno titolo di Inghilterra e Olanda nella partita successoria spagnola.

Prendono così vita i due trattati dell'Aja (1698-1700) che nella prima negoziazione del 1698 prevedono l'assegnazione del trono di Spagna a Giuseppe Ferdinando di Baviera con rinuncia ai domini napoletani e siciliani, allo Stato dei presidi e della Guipuzcoa in favore del delfino di Francia e del Milanese che sarebbe spettato a Carlo d'Asburgo-Austria.

L'inattesa morte dell'erede designato Giuseppe Ferdinando rimette in gioco la partita che, sempre garanti Inghilterra e Olanda sposta la corona iberica sul capo di Carlo d'Asburgo. Anche in questo caso per impedire una eccessiva preponderanza della casa d'Austria, l'erede presuntivo avrebbe egualmente fatto a meno dei territori italiani, con la Lombardia assegnata al duca di Lorena e Napoli ai Savoia, con la Francia che si sarebbe dovuta accontentare della Lorena e di alcuni possedimenti sabaudi transalpini.

È evidente come in questo secondo trattato, la Francia abbia voluto giocare nuovamente con forza la carta dinastica che del resto sarà ribadita dall'ultimo testamento di Carlo II che «con una solenne riaffermazione della volontà e delle ragioni dinastiche», consegna l'intera sua eredità al nipote di Luigi XIV, Filippo d'Angiò, con l'intento di porre un argine al potere francese sul continente con la sua contestuale rinuncia ad ogni diritto sul trono di Parigi.

Senza dimenticare poi che il conflitto dinastico terminato nel 1714, generò, come ci ricorda Cinzia Cremonini, profondi cambiamenti tanto sul piano politico europeo che su quello culturale, a tal punto che alla fine del conflitto il continente appariva, sul piano geopolitico, molto differente da come si presentava non solo un secolo prima ma sul finire del XVII secolo¹⁸.

Se dunque il nuovo scenario internazionale e il cambio dinastico condizionano la fase negoziale che porta all'accordo siglato dall'Aldrovandi, non possiamo dimenticare che già a partire dagli ultimi decenni del regno degli Austras, le

16. Cialdea, (1968): 520.

17. Clark, 1972: 456-490.

18. Cremonini, 2021: 107-119.

difficoltà interne spagnole¹⁹ e la perdita di ruolo sullo scacchiere europeo della Sede apostolica, avevano contribuito ad avvicinare le due corti alla ricerca di una risoluzione delle controversie giurisdizionali ancora aperte²⁰.

Del resto, sul fronte della Sede apostolica, come sottolinea Mario Rosa in una rilettura della politica concordataria settecentesca, la debolezza e l'isolamento diplomatico del papato, «che datava almeno alla pace di Westfalia», accentuato dalla guerra di successione spagnola, spinse le autorità della Sede apostolica a intraprendere nel XVIII secolo una sistematica campagna di formalizzazione, su nuove basi, dei rapporti con i sovrani cattolici²¹.

Dal canto suo la Spagna uscita dalla guerra di successione si trova a fare i conti con quello che José Martínez Millán definisce come una graduale «evaporación del concepto 'Monarquía católica'»²². Secondo la sua analisi, infatti, il nuovo scenario disegnato da Utrecht portò «la confesión y la dinastía, las dos antiguas categorías que guiaron el juego de las potencias en la Edad moderna», ad avere un peso sempre meno rilevante, difronte al crescere degli interessi temporali dello Stato che divengono il motore della politica internazionale della nuova dinastia che si insedia sul trono spagnolo²³.

Se infatti

«[...] originariamente, tanto la política interior como exterior estuvieron totalmente supeditadas a la persona del príncipe, durante el XVIII, el soberano y su dinastía se convirtieron en una institución determinada objetivamente y jurídicamente cuyo interés debía confluir con los intereses del Estado»²⁴.

Ritornando alle controversie tra la corte spagnola e la Sede apostolica, un primo decisivo passo verso il loro superamento, era stato compiuto durante la nunziatura di Cesare Facchinetti (1639-1641)²⁵ che, dopo una complessa trattativa, aveva portato alla promulgazione delle *Ordenanzas*, un testo di compromesso sui principali temi oggetto del contendere. Meglio conosciute come «Concordia Facchinetti»²⁶, le norme risulteranno un decisivo passo in avanti verso una regolamentazione delle relazioni giurisdizionali tra la corte pontificia e le autorità iberiche che troverà una organica risoluzione nei successivi concordati Settecenteschi²⁷.

Senza considerare poi che la scelta di uno strumento formale come la Concordia invece di una soluzione puramente canonica sottolinea il graduale livello di

19. Elliot, 1963; 1996. Romano, (1962): 487-494.

20. Per i rapporti tra la Corte pontificia e la corona spagnola nella prima metà del Cinquecento un prezioso contributo è offerto dalla pubblicazione dei regesti della corrispondenza intercorsa tra i nunzi e la segreteria pontificia durante i regni di Filippo II e Filippo III, conservata presso il fondo Segreteria di Stato, Spagna, nell'Archivio Segreto Vaticano. Su questo si veda Ollara Garmendia, Larramendi, 1948-1949; 1960-1967. Sugli avvenimenti che precedono immediatamente la missione di Facchinetti si veda Leman, 1920. Troiani, 2009.

21. Rosa, 2013: 173-197.

22. Martínez Millán, 2016: 41.

23. Sugli aspetti relativi alla nuova politica spagnola nella penisola italiana si veda León Sanz, 2010: 969-998.

24. Martínez Millán, 2016: 42.

25. Sulla figura del nunzio si veda Troiani, 2022: 546-555.

26. Troiani (2020): 7-13.

27. Sul tema si veda Vázquez García Peñuela, 2004.

maturazione dell'autonomia della monarchia spagnola dall'autorità religiosa e un primo passo concreto della Chiesa di Roma verso l'accettazione di quel ruolo di controparte ufficiale che la porterà, nel secolo successivo, ad intavolare trattative organiche con le autorità spagnole.

Nonostante il testo negoziato dal Facchinetti venga denunciato dalla Sede apostolica che ne rifiuta la ratifica²⁸, parte del suo contenuto venne ripreso nelle cosiddette *Constituciones Urbanas* del 27 aprile 1640, pubblicate per mettere ordine nella materia, nelle quali in ogni caso si chiarisce che le norme in esse contenute sono redatte in un differente ordine, rispetto alla Concordia medesima «para no parecer que se admitía lo establecido en Madrid, y se suprimieron aquellas cláusulas que podían ser un perjuicio para la autoridad de la jurisdicción del Nuncio y de la autoridad de la Santa sede»²⁹.

In questo modo la Chiesa di Roma, pur riconoscendo la necessità di un cambiamento nelle norme giuridiche, le presenta ancora come concessione di privilegi da parte del pontefice salvaguardando in tal modo le proprie prerogative formali e rispondendo al tempo stesso di fatto, se non di diritto, alle sollecitazioni delle autorità civili³⁰.

Solo a partire dal XVIII secolo, superata la fase delle «concessioni privilegiate», le autorità pontificie acconsentiranno a divenire una effettiva controparte all'interno di negoziati che prevederanno uno scambio reciproco di benefici con il sovrano spagnolo.

In buona sostanza il principio che sottende alle *Ordenanzas* del 1641, diverrà metodo nel successivo processo concordatario Settecentesco dando vita a trattati giuridici stipulati tra due soggetti legati dai medesimi interessi ma ugualmente antagonisti, che arrivano a superare le loro divergenze unicamente attraverso una regolamentazione dettagliata delle rispettive competenze e degli ambiti del loro esercizio³¹.

Se si vuole dunque considerare il testo dell'Aldrovandi come un primo tentativo di affrontare le controversie giurisdizionali in una cornice tecnico-giuridica che si avvicini al modello concordatario moderno, sono indispensabili alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto, non si può non constatare come il trattato redatto nel 1717 debba essere considerato ancora a metà strada tra la stagione delle «concessioni privilegiate», inaugurata dalla Concordia Facchinetti e la nuova forma giuridica che il Concordato porta con sé.

Sottoscritto il 17 giugno 1717, l'accordo è pubblicato nel breve *Cum nuper*, licenziato il 26 agosto di quello stesso anno ma, retrodatato per motivi di opportunità politica, al precedente 10 giugno. In esso di fatto il pontefice si limita ad approvare quanto sottoscritto dai due plenipotenziari.

In realtà lo strumento scelto per la ratifica, il breve pontificio, la formula utilizzata nella *prefatio*³², e non ultima la data di pubblicazione suggeriscono un

28. Mercati (ed.), *Raccolta di Concordati*, 1919: 282, (nota 1).

29. *Ibid.* 282-283.

30. Sul riconoscimento delle norme contenute nella Concordia all'interno del sistema legislativo regio castigliano si veda, Cobo, 2004: 313-322.

31. Per un quadro di riferimento generale sulla politica estera della Sede apostolica in quei decenni Tabacchi, (2003): 223-243. Sull'origine della politica concordataria Greco, 2011.

32. «Clemens P.P. XI. Ad perpetuam rei memoriam. Cum nuper, nempe die XVII Junii proxime praeteriti ad novas exortas controversias sedandas, nec non mutuam ac perennem concordiam inter Nos, et Charissimum in

differenti atteggiamenti delle autorità pontificie che vorrebbero far passare le norme contenute nel trattato più come concessioni spontanee del pontefice che non il frutto di una articolata negoziazione. È questo, del resto, un atteggiamento tipico che accompagna ancora per tutto il secolo XVIII la politica di revisione dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le potenze europee.

Non pochi sono infatti i provvedimenti emanati *motu proprio* dai pontefici nel corso dei decenni successivi la cui attribuzione «al genus dei concordati», per dirla con Adami, è fuori dubbio; è il caso del Breve *Apostolici ministerii*, di Innocenzo XIII, del 1723, quello di Clemente XII del dicembre 1776 sulle facoltà del Nunzio apostolico in Spagna, o quello del 12 settembre 1772 voluto da Clemente XIV in tema di diritto d'asilo³³.

È questo, del resto un atteggiamento tipico che accompagna ancora per tutto il secolo XVIII la politica di revisione dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le potenze europee che, se pur ormai ineluttabile, incontra ancora non poche resistenze in seno alla Curia romana.

Senza dimenticare poi che, quando nel maggio del 1713, inizia la missione a Parigi dell'Aldrovandi³⁴, il dibattito sulle questioni giurisdizionali aperte tra autorità spagnole e Sede apostolica è in un avanzato stato di evoluzione. Una opportuna «clave de lectura histórico-jurídica», come ci suggerisce Paulino Pardo Prieto, che peserà sullo sviluppo del processo concordatario, e che in parte già si affaccia in questi primi esordi, è rappresentata dalla «actividad teórica impulsada desde el Estado en la primera mitad del siglo XVIII, —per giustificare— la mayor presencia del monarca en los asuntos eclesiásticos»³⁵.

Sebbene il suo peso si faccia sentire maggiormente nelle successive e più mature fasi della trattativa tra Stato e Chiesa, le basi dottrinali nonché giuridiche del movimento che si concretizzerà nella più articolata corrente «regalista»³⁶, poggianno su solide fondamenta canoniche, ancorché protese alla difesa dei diritti giurisdizionali delle autorità civili spagnole. È questo inestricabile dualismo che del resto spiega il perché «cuando se pretenda ordenar globalmente todo el sistema de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, se encauce a través de la firma del concordato del 1753», come sottolineato da Fernández Llamazares³⁷.

Christo Filium Nostrum Philippum Hispaniarum Regem Catholicum restituendam a Venerabili Fratre Pompeo Archiepiscopo Neocesariensi Nostro, et Apostolicae Sedis in earumdem Hispaniarum Regnis tunc Administro, nunc Nuncio, Nostro, et eiusdem Sedis nomine ex una, ac dilecto filio Comite Julio Alberono ejusdem Philippi Regis Plenipotentiario ipsius Philippi Regis nomine ex altera partibus conventae ac subscriptae fuerint quaedam Capitulationes, quarum tenor est qui sequitur, videlicet». Mercati (ed.), *Raccolta di Concordati*, 1919: 282.

33. Adami, 2003: 4-5.

34. Il conflitto tra la S. Sede e Filippo V di Spagna, che aveva raggiunto il culmine con la chiusura del tribunale della nunziatura di Spagna nel 1709 aveva indotto il pontefice, Clemente XI, a chiedere, nell'aprile 1712, la mediazione di Luigi XIV. A tale scopo l'Aldrovandi venne inviato a Parigi come delegato pontificio e nunzio designato alla corte di Madrid nel maggio del 1713 per trattare con il rappresentante di Filippo V, G. R. Villalpaldo, e con il ministro francese Torcy, quale mediatore.

35. Pardo Prieto, 2004: 67.

36. Sul tema si vedano i testi citati nella nota 1 di questo saggio.

37. Llamazares Fernández, 2011: 115.

Il contesto specifico nel quale prendono avvio le trattative che portano all'accordo dell'estate 1717, è, come già ricordato, quello determinato dallo scontro che si apre in Europa per la successione a Carlo II³⁸.

Le vicende che si sviluppano a partire dalla sua morte vedono la Sede apostolica assumere differenti posizioni che, a seconda del prevalere dell'una o dell'altra parte in causa nel conflitto, provocano conseguenze dirette sui rapporti interni tra Roma e Madrid. In seguito alle disposizioni testamentarie del defunto sovrano, Filippo V sale al trono di Spagna il 28 febbraio 1701. La posizione ufficiale delle Sede apostolica in questa prima fase resta quella uscita dalle conclusioni della commissione Spinola, Albani e Spada, che si era pronunciata in favore dei diritti ereditari del principe francese. Almeno fino al novembre del 1708 quando il marchese di Monte Leon, ambasciatore spagnolo a Roma riferisce di un'udienza con il pontefice nella quale lo stesso «le ha dado seguridad de que no se inclinaría de parte del Archiduque, pero que le avisa de la posible presión que se le hará por parte del Archiduque»³⁹.

Già agli inizi del 1709 la situazione sembra mutare. L'invasione dei domini pontifici da parte delle truppe fedeli all'arciduca nel dicembre 1708 smuove le acque; scrivendo nuovamente a Madrid l'ambasciatore, pur ribadendo che «el Papa se mantiene firme», non può non registrare il mutato clima in seno al Sacro collegio con diversi cardinali che avrebbero consigliato al pontefice «de reconocer el Archiduque por Rey, aunque los nuncios de las dos coronas (España y Francia) le aconsejasen lo contrario»⁴⁰.

Poche settimane più tardi uno sconcertato marchese di Monte Leon scrive al Re che «el papa està ya dispuesto a reconocer al Archiduque como rey *in genere* y que no contentándose el Archiduque con este reconocimiento, promete el Papa tener una Junta de 15 cardenales y de estar a la decisión de la mayoría de esta Junta». Più avanti precisa il diplomatico che «[...] en ella se preguntaría a los cardenales si el Papa podía en conciencia reconocer al Archiduque por Rey Catholico de España»⁴¹.

In fine nel febbraio 1709 Clemente XI è spinto dalle circostanze a sottoscrivere un duplice accordo nel quale sposa la causa dell'Arciduca⁴², e riconosce Carlo d'Asburgo come «rey de España con todos los tratamientos reales». Difronte alla richiesta di chiarimento da parte dei rappresentanti spagnoli su ciò che questo avrebbe significato realmente per la Sede apostolica, il pontefice dichiarò esplicitamente «[...] nombrar un Nuncio en su corte y admitir embajadores»⁴³.

Nonostante il precipitare degli eventi sfavorevole alla casa di Borbone gli ambasciatori di Filippo V sono disposti a riconoscere in parte le circostanze attenuanti al pontefice che era stato indotto a simili decisioni stante «la necesidad y estrechez en que le habían puesto los alemanes y la imposibilidad de defenderse con sus proprias fuerzas; faltándole hasta las esperanzas de otros auxiliares le habían

38. Veenendaal, 1972: 491-535.

39. Archivo Histórico Nacional Madrid, (AHNM), *Estado*, Leg. 1798.

40. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

41. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

42. Von Pastor, 1958: 47-55.

43. AHNM, *Estado*, Leg. 1795

obligado a ese ajuste con dicho reconocimiento». Del resto, come sottolinea lo stesso pontefice ai rappresentanti spagnoli a Roma «convenía apelar de un papa cautivo a un papa puesto en libertad».⁴⁴

In ogni caso i rappresentanti spagnoli consigliano il sovrano «mandase al Nuncio saliese luego de aquellos dominios sin admitir que subrogue la jurisdicción eclesiástica que exerce»⁴⁵. Sincera o estorta che sia stata l'investitura dell'arciduca non tarda ad avere conseguenze; il 5 marzo Filippo d'Angiò, dopo aver ascoltato il parere della *Junta Magna*, espelle il nunzio Dondadori⁴⁶, e poco dopo l'uditore Gentiloni e il fiscale Salamanni⁴⁷.

Con questi provvedimenti viene di fatto decapitato il vertice amministrativo della rappresentanza papale in terra iberica, con la conseguente cessazione dell'attività del tribunale della nunziatura e l'interruzione del flusso di risorse economiche verso la Sede apostolica. Si è dunque giunti al punto più alto dello scontro tra Roma e le autorità spagnole che proprio in questa circostanza per la prima volta accennano alla possibilità che, «manteniéndose la propuesta alienación sería la Corte de Roma quien solicitase un Concordato para redimir los mayores perjuicios con los menores»⁴⁸.

Successivamente con decreto reale del 22 aprile 1709 si comunica ai vescovi di tutto il regno, che il sovrano avrebbe assunto la «potestad protectora», a lui attribuita dalle disposizioni dell'assise tridentina, mettendo di fatto sotto il controllo reale «los fructos de las sedes vacantes». Il decreto, applicando alla lettera le disposizioni più rigide dell'*exequatur* blocca ogni comunicazione da e verso Roma, giustificando un simile intervento dalla necessità di proteggere la Chiesa spagnola fintanto che «el papa sufre cautiverio a manos de los imperiales»⁴⁹.

Nei due anni che seguono i rapporti tra Curia pontificia e autorità spagnole raggiungono il minimo storico. In questo arco di tempo si registra nell'estate del 1710 l'invio di un appassionato memoriale di Filippo V al papa nel quale il designato sovrano spagnolo difende con slancio la tradizione della Chiesa di Spagna

«que se conservó tantos siglos sin este juzgado que como se mantienen otros tantos reynos sin él, y que como Su Santidad quiere que contra la divina ordenación, subsistan los Obispados sin Obispos, con superioridad de razón podrá ahora en adelante pasar este Estado sin Tribunal, que desde su erección, debiendo ser el templo de la Justicia, ha dado tan pocos buenos ejemplos de integridad y desinterés en su administración»⁵⁰.

Solo tra la fine del 1712 e la primavera del 1713, con la cessazione delle ostilità e l'inizio delle trattative di Utrect, si profila all'orizzonte la possibilità di nuovi

44. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

45. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

46. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

47. L'espulsione del fiscale venne ufficialmente giustificata dalla sua opposizione alla nomina di Francisco de Solís ad arcivescovo di Avila. Pardo Prieto, 2004: 96 (nota 277).

48. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

49. Pardo Prieto, 2004: 97.

50. AHNM, *Estado*, Leg. 1795.

negoziati tra Roma e Madrid. Il pontefice Clemente XI chiede a Luigi XIV di mediare tra Roma e il nipote Filippo, informando lo stesso sovrano spagnolo delle sue intenzioni di pace attraverso l'arcivescovo di Cartagena il cardinale Belluga.

Ai negoziati che si aprirono a Parigi viene designato dal pontefice Pompeo Aldrovandi⁵¹ che avrà come controparte spagnola José Rodrigo de Villalpando, plenipotenziario di Filippo IV, che portò significativamente tra le sue carte una copia del *Memorial* di Pimentel e Chumacero⁵².

Superata inizialmente la questione formale della rottura delle relazioni provocata dal riconoscimento di Carlo d'Asburgo, le autorità iberiche puntano a sciogliere gran parte dei nodi giurisdizionali rimasti insoluti; dalla revisione delle immunità ecclesiastiche, alle esenzioni e privilegi dei chierici, sino ad arrivare al cuore delle competenze specifiche del nunzio.

È questa linea, sostenuta dagli uomini in quel momento più vicini al sovrano spagnolo Macanaz e Robinet su tutti, che porta alla stesura di una prima bozza d'accordo ultimato nel 1714 che senza dubbio rappresenta «el triunfo de las posiciones regalistas», per dirla con Pardo Pietro⁵³. Lo stesso Macanaz nel suo diario riguardo l'accordo da lui redatto sottolinea come «[...] el ajuste con la corte romana por la mediación del gran Luis XIV, llegó a estar en tan bueno estado que de los 55 artículos de mi escrito, yo hice tan clara demostración de los derechos de la Corona, y como por ella preveía todo según nuestras Leyes y Concilios [...]»⁵⁴.

Sicuramente più vicino per struttura e contenuti al concordato del 1753 che non agli accordi del 1717 e del 1737, il documento redatto nel febbraio del 1714, pone condizioni

51. Nato a Bologna il 23 settembre del 1668, dal conte Ercole, di famiglia patrizia bolognese, e da Maria Giulia Albergati, l'Aldrovandi compì gli studi a Roma nel Collegio romano e conseguì il dottorato *in utroque iure* il 10 marzo 1691 nell'Università di Bologna. Nel febbraio 1696 si trasferisce a Roma, dove iniziò la carriera curiale, dapprima come referendario delle Due Segnature, poi come auditore di quella di Giustizia. Clemente XI, dopo la sua lo nominò luogotenente civile dell'uditore generale della Camera apostolica. Nell'ottobre del 1710 ricevette gli ordini maggiori e successivamente nominato prosegretario della Congregazione delle Immunità. Le vicende che lo videro protagonista a partire dal 1713 nella composizione del conflitto tra la Santa Sede e Filippo V di Spagna ne compromisero i rapporti con Clemente XI che lo relegò a Bologna, dove restò fino alla morte del pontefice nel 1721. Con l'avvento di Innocenzo XIII l'Aldrovandi fu reintegrato nei suoi incarichi di curia e godette della fiducia anche del suo successore Benedetto XIII che lo creò patriarca di Gerusalemme. Il 24 marzo 1734 ricevette la porpora cardinalizia da Clemente XII, con il titolo di S. Eusebio, ed entrò a far parte di tutte le principali Congregazioni. Il 9 luglio 1734 gli fu affidata la diocesi di Montefiascone e Corneto. Nel 1740, durante il lunghissimo conclave che portò all'elezione di Benedetto XIV, fu per più di un mese candidato alla tiara, sostenuto dai cardinali creati da Clemente XII e da quelli borbonici di Francia e di Spagna. In più votazioni mancarono soltanto due voti perché fosse eletto. Tramontata per l'ostilità dell'Albani, Aldrovandi sostenne la candidatura Lambertini. Nel 1740-41 su incarico del nuovo pontefice Benedetto XIV prese parte ai lavori per il concordato con il Regno di Napoli, e nel gennaio 1741 fu lui a presentare al papa il piano completo di compromesso. Messo gradatamente da parte, a partire dalla metà degli anni Quaranta, l'Aldrovandi preferì ritirarsi nella sua diocesi di Montefiascone, dove morì il 6 gennaio del 1752 e sepoltosi in S. Petronio a Bologna, nella cappella che aveva fatto costruire. Fasano Guarini, 1960: 115-119.

52. Troiani, 2023, 153-167.

53. In effetti si fa fatica a pensare che la Sede apostolica potesse accettare alcune delle norme contenute del trattato. In particolare, l'articolo 6, nel quale si legge che «no se sentenciará ningún pleito eclesiástico sin acudir en primera instancia los ordinarios»; l'articolo 7 che stabilisce che «no se llevarán apelaciones a Roma, como no fuese en causas gravísimas, debiendo terminarse todas las demás en España»; e infine l'articolo 8 nel quale si istituisce la facoltà per il sovrano di nominare «dos adjuntos al Auditor de la Nunciatura formando siempre los tres el Tribunal del mismo nombre». Cantero, 1946: 86.

54. Melchor de Macanaz, 1972: 194.

che in quel momento la corte pontificia non può accettare dato che, come sottolineato da Mayans Ciscar, l'accordo «no pareció tan ventajoso como le había deseado»⁵⁵.

È però in quello stesso anno che si consuma la svolta che porterà ad un decisivo cambio di passo nel percorso negoziale. Il matrimonio di Filippo V con Isabella Farnese⁵⁶, a cui tanto aveva lavorato il rappresentante del duca di Parma presso la corte spagnola, Giulio Alberoni⁵⁷, stravolge gli equilibri interni della corte spagnola⁵⁸, contribuendo di fatto con l'allontanamento della principessa Orsini, la fine del mandato come Fiscal General di Macanaz, e la nomina del nuovo confessore reale Guillermo Daubenton, al tramonto dei principali artefici della politica regalista. Come prima conseguenza nel marzo del 1715 il re reintegra il Del Giudice nella sua funzione di Inquisitore generale e annulla gran parte delle delibere che erano state adottate in precedenza dal *Fiscal general del Consejo*⁵⁹.

Questo radicale cambio di rotta nella politica religiosa del sovrano, favorito dal nuovo indirizzo della corte spagnola⁶⁰, apre la strada alla ripartenza sotto mutati auspici delle negoziazioni con la controparte pontificia condotti dallo stesso Alberoni⁶¹.

Partendo dal presupposto che, come suggerisce Pardo Pietro, tanto il superamento della corrente regalista, con la condanna del suo principale esponente⁶², tanto la stesura del Concordato, «no vienen sino a cerrar en falso las heridas de una relación que ya no puede reconducirce a los términos anteriores», i capitolati del concordato possono essere sostanzialmente ricondotti a quanto riportato nel *Memoriale di Chumacero e Pimentel*.

Le «capitolazioni» sottoscritte da Aldrovandi e Alberoni, che contengono le norme per «apaciguar las nuevas controversias surgidas y llegar a una mutua y perenne concordia»⁶³, sono contenute in una Bolla pontificia che, come abbiamo avuto modo di ricordare, è lo strumento scelto dalla Sede apostolica per sottolineare lo spirito di *concesiones pactadas* che le stesse attribuiscono ancora formalmente ai termini in esse contenute.

In realtà le disposizioni di quello che già lo stesso Mercati considera un primo modello di Concordato, pur utilizzando una tecnica giuridica che esalta l'autonomia della Chiesa, si sviluppano intorno ad almeno due grandi questioni che non erano mai state affrontate in questi termini; la confessionalità dello Stato e l'autonomia della Chiesa, il tutto inserito in una cornice normativa che prevede un reciproco scambio di competenze tra le due parti.

55. Mayans y Ciscar, 1847: 214.

56. Pérez Samper, 2021: 39-53.

57. Su Giulio Alberoni si veda Sallés Vilaseca, 2024.

58. Per una lettura dei nuovi equilibri all'interno della corte spagnola si veda De Castro Monsalve, 2004.

59. Pardo Prieto, 2004: 100.

60. Sulle linee guida della politica estera di Filippo V si veda Sallés Vilaseca, Albareda, 2019:33-64.

61. Pardo Prieto, 2004:100 (nota 285).

62. Sulla vicenda processuale riguardante Merchior de Macazan si veda Martin Gaite, 2000.

63. Nel preambolo si specifica che le capitolazioni sono sottoscritte «[...] per l'aggiustamento delle differenze, che vertono tra la Corte di Roma e quella del Re cattolico concordate tra mons. Aldrovandi Arcivescovo di Nocesarea ministro inviato in Spagna da Sua Santità per terminare l'accennata composizione, et il sig. conte Alberoni destinato dalla maestà del Re cattolico plenipotenziario per questo stesso effetto [...].» Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 281-282.

Nella Spagna del XVIII secolo, la *confesionalidad* di uno stato composto essenzialmente di *súbditos* consiste principalmente nella *confesionalidad* del sovrano.

Ciò emerge chiaramente sin dall'articolo primo nel quale il re, rivendicando per sé il titolo di maestà cattolica attribuito ai monarchi spagnoli dai tempi di Isabella e Ferdinando, si impegna perché sia a tutti manifesta «la perfecta unión que quiere tener con su Santidad y cuán de corazón desea conservar a la Iglesia sus derechos»⁶⁴.

Ciò si concretizza nel riconoscere alla Chiesa cattolica una condizione di assoluto privilegio nel contesto della società spagnola, «enclada en la idea medieval de cristiandad»⁶⁵ che serve anche per legittimare i continui richiami al titolo di *Rey católico* attribuito a Filippo V⁶⁶.

Con salde radici nella tradizione della Chiesa medievale e con i continui richiami alle disposizioni dell'Assise tridentina presenti nel testo, lo speciale statuto di cui la Chiesa spagnola viene a godere è ulteriormente rafforzato dalla forma e dalla natura giuridica scelta per l'accordo, la Bolla pontificia, che a sua volta dava origine a ulteriori disposizioni⁶⁷ destinate a prevalere «sobre cualesquiera constituciones y ordenaciones generales y especiales, tanto apostólicas como emanadas de los concilios generales, provinciales y sinodales»⁶⁸.

Da parte sua ciascuna delle facoltà che la Chiesa, sin dal secondo articolo, cede in cambio al sovrano, fatta naturalmente eccezione per quegli ambiti che considera di sua esclusiva competenza, non sono che privilegi, prerogative delle quali le autorità ecclesiastiche dispongono liberamente. Dipiù la loro cessione avviene previa verifica non solo che ciò non leda in nessun caso le prerogative ecclesiastiche ma faciliti il buon funzionamento dell'ordinamento religioso, come del resto sottolineato dalla stessa disposizione finale in virtù della quale il pontefice ordina «[...] ninguno pueda jamás tachar, o impugnar las presentes letras por vicio de subrepcción, obrepcción, o nulidad, o por falta de intención Nuestra por culaquier otro defecto»⁶⁹.

Siamo, come appare del tutto evidente di fronte ad un accordo nel quale prevale la natura istituzionale dei due soggetti che lo contraggono, i quali non hanno nessun interesse per i diritti individuali dei sudditi e la cui struttura interna risponde al principio del *do ut des*. In esso, infatti, ciascuno dei due contraenti tratta *por sí y para sí*, concedendo alla controparte prerogative che considera di sua esclusiva competenza.

La *confesionalidad* del sovrano giustifica questo scambio reciproco tra le due parti che di tutta evidenza è il cuore del trattato, la cui intera struttura è costruita per rispondere a questo principio.

64. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 282.

65. Dionisio Llamazares Fernández, 2011: 106.

66. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 282-285.

67. «[...] Sua Santità accorda che in avvenire non si permetta più l'Erezione de Benefizij ad tempus limitatum, e per un tal effetto Sua Santità n'avanzarà gl'ordini, e le Lettere circolari alli Vescovi di Spagna (articolo nono). [...] Sopra gl'altri casi, che si è richiesto per parte de Ministri di Sua Maestà Cattolica, che non debbano godere l'Immunità Ecclesiastica, Sua Santità desiderando di compiacere alle domande fatte, sta essaminando la materia, per formarne poi la Bolla necessaria (articolo dodicesimo)». Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 284-285.

68. *Ibid.* 286.

69. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 285.

Così in riferimento alla precedente crisi tra Roma e Madrid il sovrano ordina che qualsiasi provvedimento emanato contro i diritti naturali della Chiesa venga considerato nullo ristabilendo «plenamente el comercio con la corte de Roma», reintegrando a pieno titolo il nunzio e i suoi ministri e che «en cualquier materia tocante tanto a la autoridad de la Santa Sede como a la jurisdicción y la inmunidad eclesiástica [...] se deba observar y practicar todo lo que se observaba en tiempo de Carlos Secundo su antecesor»⁷⁰.

Dal canto suo *Sua Santidad* concedendo di propria autonoma iniziativa quanto contenuto nell'accordo *motu proprio ac ex certa scientia*, riconosce «a su Majestad un subsidio de ciento cincuenta mil ducados al año durante cinco años»⁷¹, lasciando ad Aldrovandi il compito di risolvere le controversie riguardanti i benefici vacanti, *los expolios* e la delicata questione riguardante il numero e la disciplina dei religiosi spagnoli. Negli articoli del trattato vengo affrontati poi alcuni dei temi specifici sollevati dal *Memorial* del 1633 e oggetto anche delle riflessioni contenute in una relazione che Bernardino Campello, uditore del nunzio Campeggi, aveva inviato al cardinale Barberini alla fine della sua missione nel dicembre del 1640⁷².

Si dispone tra l'altro che la Dataria non imponga nuove pensioni sulle parrocchie spagnole⁷³, e che i benefici di nuova istituzione tengano conto del valore effettivo delle rendite e che gli stessi siano concessi ad *tempus limitatum*⁷⁴, che las *iglesias frías* non conservino le loro immunità se non alle condizioni che il pontefice indicherà ai vescovi e che in ogni altro caso di controversie relative alle immunità con il sovrano «Su Santidad, deseando complacer a las demandas hechas, examinada la materia emane después la bula necesaria»⁷⁵.

Infine, si stabilisce che l'efficacia sul territorio spagnolo delle norme che compongono i capitolati sottoscritti è garantita dall'autorità del monarca che avrà l'ultima parola su «que se venga a observar y practicar lo que se observaba y practicaba al inicio de su reinado»⁷⁶, come del resto recita l'articolo primo del Concordato.

In ultima analisi lo spirito che domina quello che a buon diritto si può considerare come un primo modello di concordato moderno si ritrova in una graduale estensione dell'intervento dello Stato in ambito ecclesiastico, alla quale corrisponde di fatto il ristabilimento e mantenimento dell'autorità goduta precedentemente dalla Chiesa

70. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 282.

71. «Dall'altra parte la Santità Sua concede a Sua Maestà Cattolica Filippo V Re delle Spagne, nel modo, che si esprime nell'indulto speditone, e per le ragioni che in quello si riferiscono, un sussidio di cento cincuenta mila ducati l'anno sopra li Beni patrimoniali degl' Ecclesiastici secolari de Regni di Spagna da durare per cinque anni, sopra di che n'è stato consegnato il Breve a Monsignor Aldrovandi, per doverlo eseguire secondo la forma in esso prescritta (articolo secondo)». Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 283.

72. Troiani, (2019): 1089-1110; (2022): 41-67.

73. «Sua Santità conviene, che per dieci anni prossimi a venire non s'imponga dalla Dataria pensione alcuna sopra le Parochiali di Spagna (articolo quattro)». Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 283.

74. «[...] per evitare le liti, che per il passato sono succedute fra li Provisti dal Nunzio a causa del valore degli Benefizii, si accorda da Sua Santità che il Nunzio non possa conferire li Benefizi di sua collazione, senza che preceda una formale, e giuridica prova del valore de medesimi (articolo settimo)». Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 284.

75. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 284-285.

76. Concordato Aldrovandi-Alberoni, in Mercati (ed.), 1919: 282.

le cui norme, atti e negozi giuridici continueranno ad avere nei domini iberici la medesima efficacia in campo civile riconosciuti prima del sorgere delle ultime controversie giurisdizionali.

Tutto ciò è ottenuto dal punto di vista della tecnica giuridica con il principio del rinvio formale⁷⁷; come detto infatti l'efficacia delle norme è garantita dall'autorità del sovrano e avrà come unico limite per la sua integrazione nell'ordinamento giuridico spagnolo «que no sea lo dispuesto en el Concilio de Trento», fermo restando che il sovrano conserva la possibilità praticamente illimitata di far uso di strumenti quali *l'exequeratur* o *il placet regio*.

Ostacolata dall'incidente diplomatico provocato dall'arresto da parte delle autorità austriache milanesi dell'ambasciatore spagnolo presso la Sede apostolica Molines che transitava per il ducato di Milano e che causerà un nuovo riaccendersi dello scontro armato tra le due potenze continentali, la ratifica formale del trattato dell'Escorial firmato il 17 giugno 1717, segnala in ogni caso ancora il perdurare dei sintomi di un insolubile conflitto tra Corona spagnola e Chiesa romana. Anche se con esso di fatto la corona spagnola «avanza en la práctica hacia su principal objetivo»⁷⁸, come ci ricorda Pardo Pietro, l'intimo desiderio del monarca di concentrare sulla sua persona tutti gli strumenti per esercitare il massimo controllo sulla società spagnola, è ancora lontano dal realizzarsi pienamente.

La sua stipula da parte spagnola venne certamente sostenuta da una concordanza di circostanze, tra le quali il mutato scenario internazionale che dopo Utrecht e Rastadt vede il principio di equilibrio fare il suo ingresso nei testi dei trattati di pace, come sottolineato da Frédéric leva e finisce per esercitare un sempre maggiore peso nelle scelte politiche della nuova dinastia spagnola.

A questo si debbono certamente aggiungere le difficoltà incontrate dai tentativi di riforma dello Stato introdotti dalle autorità spagnole e ostacolati dalla resistenza di una classe dirigente intenta a difendere i propri interessi e che esercita ancora una notevole influenza nella macchina amministrativa.

Senza dimenticare infine che la complessa natura dei rapporti tra le due istituzioni che governano lo sviluppo della società spagnola è ben spiegata dal meccanismo che si viene a creare nei secoli centrali dell'Età moderna; per buona parte di essa, infatti, come sottolinea José Martínez Millan, le relazioni tra la monarchia spagnola e la Chiesa cattolica si fondarono su una «[...] dialéctica jurisdiccional, que se tradujo en la subordinación de una institución a la otra»⁷⁹.

Una situazione che, sempre secondo José Martínez Millán, diede vita nel tempo alla nascita di differenti e non di rado contraddittorie teorie teologico-politiche che avevano lo scopo di giustificare di volta in volta la prevalenza ora dell'uno ora dell'altro dei contraenti.

77. Si parla di rinvio formale o ricettizio nell'ipotesi in cui l'ordinamento richiamante riconosce direttamente all'ordinamento straniero la competenza ad emanare norme giuridiche in un determinato settore, con la conseguenza che tali norme esplicano direttamente la loro efficacia anche nel territorio dello Stato. Come riferimento si veda, Conetti, Tonolo, Vismara, 2013.

78. Pardo Prieto, 2004: 105.

79. *Ibid.* 106

Così, se «[...] durante el siglo XVI, la Monarquía consiguió articular una construcción política que subordinaba la jurisdicción eclesiástica (*Monarchia universalis*), en el siglo XVII, los pontífices consiguieron que la monarquía se supeditase a la jurisdicción e influjo de la Iglesia (Monarquía católica)»⁸⁰.

Per giungere infine al secolo XVIII nel quale, la graduale «evaporación del concepto 'Monarquía católica'» e la ricerca di una nuova identità nazionale, porta gli interessi del sovrano a convergere sempre più con quelli dello Stato e lo spinge a «concentrar en su persona los instrumentos para ejercer el máximo control sobre la sociedad»⁸¹.

Di questo e del desiderio della corona di vedersi riconosciuto il pieno diritto di patronato sulla Chiesa cattolica si occuperanno le trattative che prenderanno vita nella seconda metà del XVIII secolo portando ai due concordati del 1737 e del 1753.

80. Martínez Millán, 2016: 43.

81. Pardo Prieto, 2004: 105

BIBLIOGRAFIA

- Adami, Franco Edoardo, «I Concordati spagnoli del 1753 e del 1851 nel contesto storico europeo», Vázquez García Peñuela, José María (a cura di), *Los Concordatos: pasado y futuro. Actas del Simposio internacional de Derecho Concordatario*, (Almería, 12-14 novembre 2003), Granada, Ed. Comares, 2004: 4-5.
- Alatri, Paolo, «Le relazioni internazionali in Europa nella prima metà del XVIII secolo», *Seminari di Storia*, 10, (1990): 5-7.
- Albareda, Joaquim, Sallés Vilaseca, Núria, *La Reconstrucción de la política internacional española. El Reinado de Felipe V*, Madrid, Casa Velázquez, 2021.
- Aldea Vaquero, Quintín, *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, 1961.
- Andretta, Stefano, «Clemente XI», *Enciclopedia dei Papi*, 3 (2000): 405-420.
- Cantero, Pedro, *La Rota española*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1946.
- Cialdea, Basilio, «Le relazioni internazionali europee dal 1492 al 1700», *Nuove questioni di storia moderna*, 1, (1968): 471-526.
- Clark, George, «Dalla guerra della Lega di Augusta alla guerra di successione spagnola», in Bromley, John Selwyn (a cura di), *L'ascesa della Gran Bretagna e della Russia*, (1688-1713/1715), Milano, Marzorati: 456-490.
- Cobo, María-Inés, «La concordia Facchinetti (1640) y su reconocimiento como norma de derecho regio castellano», Vázquez García Peñuela, José María (a cura di), *Los Concordatos: pasado y futuro. Actas del Simposio internacional de Derecho Concordatario* (Almería, 12-14 novembre 2003), Granada, Ed. Comares, 2004: 313-322.
- Conetti, Giorgio, Tonolo, Sara, Vismara, Fabrizio, *Manuale di diritto internazionale privato*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013.
- Correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa Sede. Reinado de Felipe III (1598-1621)*, Ollara Garmendia, José, Larramendi, María Luisa, Madrid, Publicaciones de Instituto Español de Historia Eclesiástica-Subsidia, 1960-1967, vol. VI.
- Cremonini, Cinzia, *Europa a comienzos del Setecientos: algunas reflexiones*, Albareda, Joaquim, Sallés Vilaseca, Núria, *La Reconstrucción de la política internacional española. El Reinado de Felipe V*, Madrid, Casa Velázquez, 2021: 107-119.
- De Castro Monsalve, Concepción, *A la sombra de Felipe V. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726)*, Madrid, Marcial Pons, 2004.
- Elliot, John Huxtable, *La Spagna ed il suo mondo. 1500-1700*, Torino, Einaudi, 1996.
- Elliot, John Huxtable, *The Revolt of the Catalans. A study in the decline of Spain (1598-1640)*, New York, Cambridge University Press, 1963.
- Gaetano, Greco, *Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa*, Roma, Salerno editrice, 2011.
- Gaite, Carmen Martín, *El Proceso de Macanaz. Historia de un Empapelamiento*, Barcelona, Debolsillo, 2000.
- González Fuertes, Manuel Amador, *La organización institucional de la Cámara de Castilla en la época borbónica*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002.
- Guazza, Giulio, «La politica dell'equilibrio nel secolo XVIII», *Nuove questioni di storia moderna*, 1 (1966): 1188-1215.
- Ieva, Frédéric (ed.), *I trattati di Utrecht. Una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016.

- Índices de la correspondencia entre la nunciatura en España y la Santa Sede durante el reinado de Felipe II, Ollara Garmendia José, Larramendi, María Luisa, Madrid, Publicaciones de Instituto Español de Historia Eclesiástica-Subsidia, 1948-1949, vol. II.
- Iñurritegui, José María, «Introducción», Ribot, Luis, Iñurritegui, José María (eds.), *Europa y los tratados de reparto de la Monarquía de España, 1668-1700*, Madrid, Colección Historia Biblioteca Nueva, 2016.
- Leman, Auguste, *Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d'Autriche de 1631 à 1635*, Paris, Giard et Champion, 1920.
- León Sanz, Virginia, «La nueva diplomacia borbónica en Italia después de la Guerra de Sucesión: El Cardenal Acquaviva, un italiano al servicio de Felipe V», en J. Martínez Millán y M. Rivero (eds.), *Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica, (siglos XV-XVIII)*, Madrid, Polifemo, 2010: 969-998.
- Livet, Georges, «Les relations internationales au XVIIIe siècle», *Dixhuitième siècle*, 5 (1973): 97-109.
- Llamazares Fernandez, Dionisio, *Derecho de la libertad de conciencia. Conciencia, tolerancia y laicidad*, Madrid, Editorial Civitas, 2011.
- Mayans y Ciscar, Gregorio, *Observaciones legales, historico-críticas sobre el Concordato de 1753*, Madrid, 1847.
- Martín Marcos, David, *El Papado y la Guerra de Sucesión española*, Madrid, Marcial Pons, 2011.
- Martínez Millán, José, «La evaporación del concepto 'Monarquía católica': la instauración de los Borbones», Ieva, Frédéric (ed.), *I trattati di Utrecht*, 41-57.
- Melchor de Macanaz, *Testamento político, pedimento fiscal, noticia biográfica por Maldonado Macanaz, Joaquin*, edición y notas por Maldonado de Guevara, Francisco, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1972.
- Mercati, Angelo (a cura di), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 1919.
- Mongiano, Elisa, *I Trattati di Utrecht nel sistema delle relazioni internazionali*, Ieva, Frédéric (ed.), *I trattati di Utrecht*, 75-89.
- Napoli, María Teresa, «Il re cattolici e il giuspatronato: spunti teorico-pratici sui primordi del regalismo spagnolo», *Diritto e religioni*, 3/2 (2008): 439-523.
- Pardo Prieto, Paulino César, *Libertad de Conciencia y sistema concordatario histórico español*, Salamanca, Ed. Kadmos, 2004.
- Pérez Samper, María Ángeles, *La influencia de Isabel de Farnesio en la política exterior de Felipe V*, Albareda, Joaquim, Sallés Vilaseca, Núria, *La Reconstrucción de la política internacional española. El Reinado de Felipe V*, Madrid, Casa Velázquez, 2021: 39-53.
- Romano, Ruggiero, *Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-1622*, «Rivista Storica Italiana», 75, (1962): 487-494.
- Rosa, Mario, «Una rilettura della politica dei concordati nel Settecento», Visceglia, Maria Antonietta (a cura di), *Papato e politica internazionale nella prima età moderna*, Roma, Viella, 2013: 173-197.
- Sallés Vilaseca, Núria, «Philippe V contre les traités d'Utrecht: la reconnaissance diplomatique de l'espace baltique entre 1717 et 1719», in Bély, Lucien, Hanotin, Guillaume, Poumarède Géraud (dirs.), *La Diplomatie-monde. Autour de la paix d'Utrecht 1713*. Paris, Éditions A. Pedone, 2019: 139-150.
- Sallés Vilaseca, Núria, Albareda, Joaquim, «Revertir los tratados de Utrecht. Las conquistas de Cerdeña y Sicilia» in León Sanz, Virginia (ed.), *Europa y la monarquía de Felipe V*. Madrid, Sílex Universidad, 2019: 33-64.

- Sallés Vilaseca, Núria, *La política internacional de Giulio Alberoni: El desafío al orden europeo en el reinado de Felipe V*, Valencia, Albatros, 2024.
- Tabacchi, Stefano, «L'impossibile neutralità. Il papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante la Guerra di successione spagnola», *Cheiron*, 20/30-40 (2003): 223-243.
- Troiani, Filippo Maria, «Che il governo della Chiesa in Spagna se Exercite y conserve todo en la puntualidad, y perfeccion que conviene. Il Memorial di Chumacero y Pimentel e la Relazione al cardinale Barberino. Una riflessione organica sui rapporti giurisdizionali tra Roma e Madrid nella prima metà del XVII secolo», in *Los Entramados Políticos y Sociales en la España moderna: Del orden corporativo-juridiccional al Estado liberal*, Imízcoz Beunza, José María, Ochoa de Eribe, Javier Esteban, Artola Renedo, Andoni (coords.), Fundación Española de Historia Moderna, 2023:153-167.
- Troiani, Filippo Maria, «Dietro le quinte di una missione diplomatica. Il carteggio di Bernardino Campello uditore della nunziatura di Madrid (1632-1639)», *Nuova Rivista Storica*, CIII/III (2019): 1089-1110.
- Troiani, Filippo Maria, «Entre la Iglesia y el Estado: la «Concordia Facchinetti» come premessa del processo concordatario Settecentesco», *Diciottesimo Secolo. Rivista della Società italiana di studi sul secolo XVIII*, 5 (2020): 7-13.
- Troiani, Filippo Maria, «Fu huomo pio dotto e cortese». Note bibliografiche su Cesare Facchinetti nunzio a Madrid (1639-1641), in Pingaro Claudia, Benedetti, Lorenzo (a cura di), *Storie della modernità. Spazi mediterranei e prospettive globali. Studi in onore di Mirella Vera Mafrici*, Viareggio, Edizioni La Villa, 2022: 546-555.
- Troiani, Filippo Maria, «Spagna e Santa Sede alla vigilia della fase europea della Guerra dei Trent'anni. La nunziatura madrilena di Lorenzo Campeggi (1632-1639)», Tosti Mario, Troiani, Filippo Maria (a cura di), *L'Italia spagnola, la Spagna italiana. Reciprocità, conflitti e relazioni diplomatiche*, Collana Europea, Mo.do. Rivista di Storia, scienze umane, e cultural Heritage, 5/6 (2022): 41-67.
- Troiani, Filippo Maria, *Diplomazia e interessi familiari nell'eta di Urbano VIII. Bernardino Campello: un nobile della periferia pontificia al servizio della Sede apostolica*, Firenze, Nerbini, 2009.
- Vázquez García Peñuela, José María (a cura di), *Los Concordatos: pasado y futuro. Actas del Simposio internacional de Derecho Concordatario*, (Almería, 12-14 novembre 2003), Granada, Ed. Comares, 2004.
- Veenendaal**, Augustus Johannes, «La guerra di successione spagnola in Europa», in Bromley, John Selwyn (a cura di), *L'ascesa della Gran Bretagna e della Russia, (1688-1713/1715)*, Milano, Marzorati: 491-535.
- Venturi, Franco, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969.
- Von Pastor, Ludwig, *Storia dei Papi nel periodo dell'assolutismo: dall'elezione di Clemente II sino alla morte di Clemente XII: (1700-1740)*, in Von Pastor, Ludwig, *Storia dei Papi*, vol. 15, Roma, Desclée, 1943: 47-55.

